

N. di Repertorio

N. di Raccolta

**CONTRATTO DI CONCESSIONE: SOMMINISTRAZIONE
BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI
DELL'AZIENDA DSU TOSCANA
GARA N. 8758810 CIG N. 9446940581**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno -- (-----) nel mese di ottobre, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Firenze, Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente competente per materia, nominato con provvedimento n. 82/2023 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4 marzo 2019;

E

- La Società I.V.G. - Italian Vending Group Srl (di seguito denominata “Concessionario”, “Operatore Economico” o “Aggiudicatario”), con sede legale in Prato, viale della Repubblica n.141 Codice Fiscale/P. I.V.A. n. 02032880979, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Prato, rappresentata dal Sig. Giuseppe Conte, e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Presidente del C.d.A., come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 608 del 18/10/2022, parzialmente rettificata con Determinazione dirigenziale n. 41 del 25/01/2023, è stata avviata ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato Codice) una procedura aperta per l’affidamento in concessione del “Servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso i locali dell’Azienda, le Residenze Universitarie Studentesche e le Mense Universitarie”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

- che con il suddetto atto sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Speciale, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione dirigenziale n. 169 del 17/03/2023 è stato il verbale

n.rep.719, n.racc.1901 del 14/04/2023 e disposta l'ammissione degli operatori economici offerenti alla fase successiva della procedura di gara;

- che con Provvedimento del Direttore n. 67 del 29/05/2023 è stata nominata la Commissione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 530 del 22/08/2023 si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i verbali di gara redatti a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda, rispettivamente in data:

- 14/06/2023, n. repertorio 734, n. raccolta 1930;
- 14/06/2023, n. raccolta 1931;
- 27/06/2023, n. repertorio 735, n. raccolta 1932;

e ad aggiudicare, in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP, la procedura di cui trattasi alla Società I.V.G. - Italian Vending Group Srl;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP di cui alla nota prot. n. 16383/23 del 9/08/2023 e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché, ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i., l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni / contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti

aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. n. 16383/23 del 9/08/2023;

- che con comunicazione Banca Dati Nazionale Unica Antimafia PR_POUTG_0022740_20230724 è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 relativa all'Aggiudicatario;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Contratto;

- che il Concessionario ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto;

- che si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente Contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) D.Lgs. 82/2005 e con il mio rogitto.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società I.V.G. - Italian Vending Group Srl che nella persona del Sig. Giuseppe Conte accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack a mezzo di distributori automatici per la durata di 60 mesi".

Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato speciale di concessione e suoi allegati (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente Contratto quale “Allegato A”;

- nell’Offerta tecnica predisposta dal Concessionario così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START, che si considera quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegata allo stesso;

- nell’Offerta economica presentata in sede di gara sul sistema START che si considera quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegata allo stesso.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il presente Contratto decorre dal 1 novembre 2023 e cesserà decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data suddetta, ovvero il 31 ottobre 2028.

Art. 3 (Importo presunto della concessione)

La possibilità di installare distributori automatici è concessa all’Aggiudicatario dietro il pagamento a favore dell’Azienda di un canone mensile a distributore pari a Euro 52,00 (Euro cinquantaduemila/00), moltiplicato per il numero di distributori installati che sarà corrisposto in n. 4 (quattro) rate annue con cadenza trimestrale posticipata.

Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto il numero di distributori vari in base alle richieste aziendali, il canone di concessione si adeguerà in virtù del numero dei distributori effettivamente installati in conformità con quanto previsto dal Capitolato.

L'importo complessivo presunto della concessione, come determinato in base all'offerta economica del Concessionario, è di € 1.245.483,75 (euro unmilione duecento quarantacinquemilaquattrocentoottantatre/75) al netto di IVA di legge, di cui € 290.160,00 (euro duecentonovantamilacentosessanta/00) al netto di IVA di legge quali canoni di concessione e € 955.323,75 (euro novecentocinquantacinquemilatrecentoventitre/75) al netto di IVA di legge quali proventi della vendita dei prodotti erogati con i distributori installati negli spazi messi a disposizione del Concessionario.

E' ricompreso nell'importo di concessione di cui sopra la somma di € 1.046,72 (euro millequarantasei/72) a titolo di oneri per la sicurezza stabiliti dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), sottoscritto dalle Parti e da me Ufficiale Rogante e allegato al presente Contratto "Allegato B";

Art. 4 (Modifica di Contratto)

In relazione alle modifiche di Contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del

corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

Art. 5 (Gestione digitale del Contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del Contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: italianvendinggroup@legalmail.it. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

Il canone di concessione, di cui al precedente articolo 3, sarà fatturato dall'Azienda in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate. Le fatture dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento da parte della Concessionario.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e previsti da ogni altra disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Le parti danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente Contratto, ai sensi dei commi 8 e 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 sopra citata ed anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari inerenti il presente Contratto, l'esecutore prende atto del seguente codice: N. CIG 9446940581. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Direttore dell'esecuzione e Verifica di conformità)

La Dott.sa [redacted] dipendente aziendale è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo III del D.M. 49/2018.

Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile unico del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti

Art. 9 (Subconcessione, subcontraenti e cessione del Contratto)

Non è ammessa la subconcessione in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione

medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

Art. 10 (Obblighi e responsabilità del Concessionario)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede il presente Contratto, il Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in fase di gara, con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. E' obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi.

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 11 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di

Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/03/2014, quale parte integrante del Contratto, sebbene non allegato e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana.it, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di Comportamento, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 12 (Penali e risoluzione del Contratto)

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali saranno applicate a carico del Concessionario le penali secondo quanto indicato all'articolo 21 del Capitolato.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP, su proposta del Direttore dell'esecuzione, ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la risoluzione del Contratto.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita della concessione, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto della concessione, invita il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni

consecutivi, decorso inutilmente il quale il Contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Azienda all'eventuale risarcimento del danno.

L'Azienda procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- per impiego di personale non dipendente del Concessionario;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- per comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo della concessione;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente Contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.136/2010;
- in caso di subconcessione;
- in caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- in caso di ripetute violazioni degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del Contratto, ai sensi dei precedenti commi:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte del Concessionario. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 13 (Recesso)

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o variazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi del servizio oggetto di concessione. Essa ne dovrà dare comunicazione scritta al Concessionario con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso trova applicazione l'art. 176, commi 4, 5, 5-bise 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell'art. 176 di cui sopra, al fine di garantire la continuità del servizio, in caso di recesso dal Contratto, lo stesso si intenderà pienamente efficace sino alla stipula da parte dell'Azienda di un nuovo Contratto e comunque per i tempi e con le modalità che l'Azienda indicherà.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore Economico da darsi tramite PEC con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 14 (Revisione prezzi)

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il canone di concessione di cui all'articolo 3 sarà adeguato in modo corrispondente alla variazione del 75% dell'indice ISTAT FOI, previo accertamento dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con riferimento alla mensilità di decorrenza del Contratto.

In caso di ritardo nel pagamento del canone si applicheranno automaticamente gli interessi legali, con decorrenza dal giorno di scadenza, fino all'effettivo pagamento. Resta ferma la possibilità per l'Azienda di recedere dal Contratto qualora il ritardo nel versamento di tali somme superi il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 21 del Capitolato.

Art. 15 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Aggiudicatario, fino alla concorrenza della somma di Euro 49.819,35 (euro quarantanovemilaottocientodiciannove/35).

L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso da parte del Concessionario della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001:2015, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dal Capitolato, l'Operatore Economico ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 1/39473/65/179879636 rilasciata da UnipolSai SpA in conformità all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'atto suddetto è conservato in copia agli atti dell'Ufficio.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopra indicate, l'Operatore Economico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

Art. 16 (Spese contrattuali)

Il presente Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda, mentre le spese di bollo e di registro del Contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 17 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si richiamano le norme e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme

contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R.T, 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Azienda, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.

L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare dell'Azienda una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 19 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 20 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Giuseppe Conte dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Canone di concessione e corrispettivi dovuti dagli utenti - 6 - Fatturazione e pagamenti - 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico; 12 - Penali e risoluzione del contratto; 13 - Recesso; 19 - Foro competente.

Art. 21 (Dispensa lettura allegati)

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 16 (sedici) pagine elettroniche e parte della pagina n. 17 (diciassette) elettronica che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della L. 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.